



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
19/116/CU11/C1

20 giugno 2019  
Della



AA

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DIRETTIVA CONCERNENTE CHIARIMENTI E  
LINEE GUIDA IN MATERIA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DELLE  
CATEGORIE PROTETTE. ARTICOLI 35 E 39 E SEGUENTI DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 - LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 - LEGGE 23  
NOVEMBRE 1998, N. 407 - LEGGE 11 MARZO 2011, N. 25**

***Punto 11) o.d.g. conferenza unificata***

La Conferenza anche in considerazione del lavoro già svolto in occasione dei precedenti accordi in materia in sede di Conferenza Unificata, esprime parere favorevole con la richiesta di procedere ad un chiarimento interpretativo in relazione all'articolo 1 comma 2 del DPR 333 del 2000.

La normativa in materia di collocamento delle persone con disabilità e delle altre categorie protette è disciplinata dalla L. 68/1999 di cui il D.P.R. n. 333/2000 costituisce il regolamento di esecuzione. L'art. 1, comma 2, di detto regolamento dispone che "per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile".

Nello schema di direttiva viene ricordato tale riferimento normativo sia al punto 5.1 che al punto 6.1.

In considerazione dei diversi dubbi interpretativi di questi anni che hanno portato anche ad un chiarimento da parte di ANPAL, si ritiene necessario che sia esplicitato cosa si intende esattamente per "iscrizione in via sostitutiva" e "per causa al medesimo non imputabile".

L'articolo 1 comma 2 D.P.R. n. 333/2000 può essere interpretato correttamente rispettando il suo tenore letterale. Il termine "in sostituzione" non avrebbe lo stesso tenore se al diritto del beneficiario si aggiungesse il diritto di essere collocato del proprio parente od affine. In caso contrario, infatti, avremmo due soggetti titolari, mentre solo uno è il titolare principale (il cd. dante causa), il familiare acquisisce il diritto ad essere iscritto in via dipendente dal primo.

Nell'ipotesi in cui il dante causa – ossia l'"avente diritto a titolo principale" - sia ancora occupato ed in servizio o comunque abile al lavoro, non trasmette il diritto all'altro soggetto. La seconda parte della disposizione rafforza tale lettura, laddove specifica che l'iscrizione in via sostitutiva è ammessa soltanto nel caso in cui il dante causa sia stato cancellato da detti elenchi, senza mai essere stato avviato, per causa a lui non imputabile (ovvero in quanto incollocabile al lavoro).

Roma, 20 giugno 2019